



Bruxelles, 28 gennaio 2021  
(OR. en)

13918/1/20  
REV 1

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0373(NLE)**

---

---

**UK 117**

## **PROPOSTA**

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 841 final/2
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale proposto dall'Unione a norma dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 841 final/2.

---

All.: COM(2020) 841 final/2

Bruxelles, 27.1.2021  
COM(2020) 841 final/2

2020/0373 (NLE)

COM(2020) 841 final of 14.12.2020 downgraded on 27.1.2021

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale proposto dall'Unione a norma dell'accordo**

## RELAZIONE

### 1. **OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") su una decisione del comitato misto che modifica detto accordo.

### 2. **CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### 2.1. **Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica**

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

#### 2.2. **Il comitato misto**

Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
- adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo nei casi ivi previsti;
- prevenire i problemi e risolvere le controversie che possono derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo.

#### 2.3. **L'atto previsto del comitato misto**

A norma dell'articolo 171, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione, il comitato misto stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale. Il comitato misto assicura inoltre che l'elenco sia conforme in qualsiasi momento ai requisiti specifici stabiliti dall'accordo di recesso.

La finalità della decisione prevista è stabilire l'elenco delle personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro dei collegi arbitrali a norma dell'accordo di recesso.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

### **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

Il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso scade il 31 dicembre 2020. La grande maggioranza delle disposizioni dell'accordo di recesso, comprese quelle sulla risoluzione delle controversie di cui al titolo III della parte sesta, entrerà in vigore il 1° gennaio 2021. È necessario che entro il 1° gennaio 2021 sia stabilito un elenco di arbitri in caso di controversia sull'interpretazione dell'accordo di recesso in quanto da quel momento ciascuna delle parti può deferire le controversie a un arbitrato vincolante.

L'Unione e il Regno Unito si sono accordati su cinque candidati per l'incarico di presidente del collegio arbitrale. L'Unione e il Regno Unito hanno proposto ciascuno dieci nominativi per gli incarichi di membro del collegio arbitrale.

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione di una decisione del comitato misto, a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, che stabilisca un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell'accordo, in linea con il progetto di decisione accluso alla presente proposta.

Inoltre, l'Unione ha selezionato 17 personalità di riserva che, se necessario, possono essere contattate dall'Unione quando il comitato misto aggiornerà l'elenco di 25 personalità conformemente all'articolo 171, paragrafo 1, ultima frase.

### **4. BASE GIURIDICA**

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

La decisione che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la definizione della posizione dell'Unione in relazione all'elenco delle personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro dei collegi arbitrali nel quadro dell'accordo di recesso. La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

**5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Essendo l'obiettivo della decisione del comitato misto stabilire un elenco di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro dei collegi arbitrali a norma dell'accordo di recesso, è opportuno pubblicare la decisione del comitato misto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica per quanto riguarda l'adozione di una decisione che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell'accordo e relativa a un elenco di riserva di personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale proposto dall'Unione a norma dell'accordo**

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio<sup>1</sup>, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 171, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il comitato misto stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale. Il comitato misto assicura che l'elenco sia conforme a tali requisiti in qualsiasi momento.
- (3) A norma dell'articolo 171, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, l'elenco comprende solo personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza con conoscenze o esperienze specialistiche di diritto dell'Unione e di diritto internazionale pubblico. L'elenco non comprende personalità che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
- (4) L'Unione e il Regno Unito hanno proposto di comune accordo cinque candidati per l'incarico di presidente del collegio arbitrale e hanno proposto ciascuno dieci nominativi per gli incarichi di membro del collegio arbitrale.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

- (6) È inoltre opportuno stabilire una riserva composta da esperti disposti e idonei a esercitare le funzioni di arbitro a norma dell'accordo di recesso e che possono essere contattati al fine di mantenere aggiornato l'elenco di 25 personalità per quanto riguarda i nominativi proposti dall'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione come allegato I.

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione del comitato misto di cui al comma precedente è sostenere che sia acclusa al verbale della riunione una nota in cui sono stabilite le procedure per la futura nomina di presidenti nell'elenco di presidenti per il collegio arbitrale previsto dall'accordo di recesso, conformemente all'allegato II.

*Articolo 2*

Un elenco di riserva delle personalità che potrebbero essere proposte in futuro dall'Unione per colmare eventuali posti vacanti nell'elenco di 25 personalità è stabilito in conformità all'allegato III.

*Articolo 3*

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*